



SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI MONITORAGGIO PER I PROGETTI: "ASIS" (DGR n. 871 del 13/06/17 – CUP H19D17000560007) e "MARI" (DGR n. 1315 del 16/08/17 – CUP H19D17000580007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. CIG Z6E2057277

TRA

La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "la Regione", nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a Noale (VE) il 15.08.1955 che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unità Organizzativa "Flussi Migratori" in attuazione della D.G.R. n. 1701 del 26.10.2016;

E

Il dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore Unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263, di seguito denominato "l'incaricato".

PREMESSO CHE

- a) con Decreto Direttoriale n. 92 del 19.10.2017 si è dato avvio alla procedura di acquisizione in economia del servizio di Esperto di Monitoraggio relativamente ai progetti "ASIS" (DGR n. 871 del 13/06/17 – CUP H19D17000560007) e "MARI" (DGR n. 1315 del 16/08/17 – CUP H19D17000580007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è capofila prevedendo come importo a base d'asta euro 39.800,00;
- b) i budget dei progetti "ASIS" e "MARI" prevedono un'apposita voce di spesa per l'importo di Euro 55.000,00 - comprensivi di IVA – per l'attività di monitoraggio da

esercitarsi attraverso la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali dei progetti medesimi;

- c) con Decreto n. 129 del 6 dicembre 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale, il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il servizio di Esperto di Monitoraggio al dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso - C.F/P.Iva 04614770263 - per un importo complessivo pari ad € 34.532,00 IVA e ogni altro onere inclusi;
- d) nei confronti del dott. Sergio Maset non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell'aggiudicazione del servizio di Esperto di Monitoraggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

L'oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Esperto di Monitoraggio attraverso la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali dei progetti "ASIS" e "MARI" così come disposto dall'art. 8 comma 2 della Convenzione di Sovvenzione.

Art.3 (Modalità di esecuzione dell'incarico)

L'incaricato è tenuto a valutare la realizzazione, il risultato e l'impatto dei progetti ASIS" e "MARI". In particolare l'incaricato, in conformità con le linee guida emanate dall'Autorità Delegata, dovrà svolgere attività di rilevazione e raccolta dati, garantendo la qualità ed accuratezza delle informazioni raccolte, adottando tutte le misure necessarie per l'attuazione della strategia valutativa predisposta dall'Autorità medesima. Dovrà svolgere il

servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale nonché del Vademecum in attuazione dei progetti FAMI.

La durata dell'incarico, che avrà inizio all'atto della sottoscrizione del presente contratto, è strettamente connessa alla tempistica prevista per le attività di monitoraggio dalla convenzione stipulata tra l'U.O. Flussi Migratori e l'Autorità Delegata. Tale convenzione prevede anche un'attività di monitoraggio ex post. Tuttavia, poiché secondo le regole fissate nel Manuale di ammissibilità delle spese nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, non sono ammesse spese sostenute successivamente alla data fissata per la cessazione delle attività progettuali, l'attività da espletarsi da parte dell'incaricato, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire da parte dell'Autorità Responsabile, dovrà concludersi entro il termine del 30 settembre 2018, data ultima per il caricamento a sistema della documentazione contabile relativa al progetto. L'incaricato deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche previste presso gli uffici dell'U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a Venezia.

L'incaricato è tenuto a prendere visione di quanto stabilito dall'art. 3 del "Vademecum per l'attuazione dei progetti" reperibile sul sito web del FAMI <https://fami.dlci.interno.it/fami/#>.

L'incaricato, al fine di realizzare le proprie attività, deve attenersi al quadro normativo di seguito specificato:

- Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all'istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per il periodo 2014/2020;
- Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativo alle disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;
- Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- Legge n.136/2010, art.3 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dall'Autorità Delegata e dal Beneficiario Capofila per i progetti "ASIS" e "MARI";

La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all'incaricato. Inoltre, l'incaricato, nell'esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul sito web della Regione del Veneto.

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)

Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2018, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire da parte dell'Autorità Delegata e comunque resta valido ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione corrisponderà all'incaricato la somma complessiva di € 34.532,00. Tale importo è da intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge. L'importo dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione su presentazione di fattura elettronica dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli artt. 2 e 3 del presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l'incaricato dovrà emettere entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (31.08.2018) una fattura pro forma relativamente all'incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma dell'incaricato di cui all'Allegato 15 del Vademecum Ministero degli Interni per l'attuazione dei progetti. L'incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di competenza (30.09.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la Regione si impegna a comunicare all'incaricato entro i termini di chiusura del progetto.

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)

La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dell'incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione non dovranno tuttavia compromettere l'indipendenza dell'incaricato nello svolgimento del servizio di certificazione.

Art. 6 (Penalità)

In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della documentazione inerente l'oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta inviata via fax, inviterà l'incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l'incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione.

Art.7 (Risoluzione del contratto)

In caso di grave ritardo, negligenza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell'incaricato, la Regione si riserva il diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 (Revoca e recesso)

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo preavviso, l'affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso l'incaricato sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del

contratto, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. La Regione potrà recedere dal presente contratto con preavviso, anche verbale, di almeno 20 giorni, salvo l'obbligo di rimborsare all'incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l'attività svolta.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni)

Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta e, fatto salvo quanto disposto all'art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.

Art. 13 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. L'incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione dell'incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell'incaricato e clausola d'uso)

Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell'incaricato. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi dell'art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art 16 (Protocollo di Legalità)

L'incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. L'incaricato si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia lì,

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità Organizzativa Flussi Migratori

Per l'incaricato

Dott. Sergio Maset

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 6, 7 e 8.

Venezia lì,

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità Organizzativa Flussi Migratori

Per l'incaricato

Dott. Sergio Maset
